

La Cassazione in tema di omicidio pietatis causa: inquadramento giuridico e attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, di Serena Santini

penalecontemporaneo.it, 2 Maggio 2016

Nota a Cass., sez. I, 12.11.2015 (dep. 31.3.2016), n.12928, rel. Esposito

1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della **configurabilità della fattispecie di omicidio del consenziente** ex art. 579 c.p. e della **circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale** prevista dall'art. 62, n.1, c.p. nelle ipotesi di **c.d. eutanasia attiva pietatis causa**.

2. Questo, per sommi capi, il **caso di specie**. H. risultava colpevole, per sua stessa ammissione, di aver posto fine alla vita della propria moglie - gravemente malata - con un'unica coltellata, dopo che con la somministrazione di una potente dose di sedativo non era riuscito ad ottenere l'effetto letale sperato.

Pacifica l'illiceità penale della condotta dell'imputato, il *thema decidendum* convergeva sulle problematiche relative alla **qualificazione giuridica** del fatto e al **trattamento sanzionatorio** applicabile.

L'imputato, in particolare, aveva spiegato il proprio gesto come rispondente alla volontà manifestata dalla moglie di porre fine alle proprie sofferenze, giustificando così la propria condotta in nome di esclusive ragioni di carattere altruistico e "pietoso". La moglie, infatti, era affetta da dieci anni da una grave patologia irreversibile - una forma acuta di artrite reumatoide - che l'aveva dapprima privata di ogni facoltà di deambulazione e, successivamente, le aveva impedito persino di stare seduta, cagionandole gonfiori alle articolazioni, bolle dolorose e lesioni sanguinanti.

Il g.u.p. , tuttavia, condannava l'imputato - con sentenza riformata in secondo grado solo in relazione al *quantum* di pena - per il **reato di omicidio volontario** ex art. 575 c.p. **disattendendo la tesi difensiva circa la sussumibilità del caso di specie nell'ambito di applicazione della fattispecie privilegiata dell'omicidio del consenziente** di cui all'art. 579 c.p., non essendo stata adeguatamente provata la sussistenza di un valido consenso della moglie a morire. Il g.u.p. **negava, altresì, la concessione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale** di cui all'art. 62, n.1, c.p., ritenendo che nel caso di specie fossero ravvisabili "*oltre ai motivi altruistici di porre fine alla sofferenza, anche motivazioni egoistiche dell'autore, non più costretto ad una lunga, probante e faticosa assistenza per effetto del decesso del coniuge*"[\[1\]](#).

La difesa dell'imputato proponeva ricorso in cassazione lamentando, per quanto qui interessa: **a)** da un lato, la mancata sussunzione della condotta dell'imputato nella fattispecie più favorevole dell'omicidio del consenziente di cui all'art. 579 c.p.;

b) dall'altro, la mancata concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ai sensi dell'art. 62, n.1, c.p.

3. La Corte di Cassazione **rigetta** entrambi i motivi del ricorso, confermando così la precedente condanna per omicidio volontario e negando la concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Quanto alla **sussumibilità della condotta dell'imputato nell'ambito di applicazione della fattispecie dell'omicidio del consenziente** di cui all'art. 579 c.p., la Corte **esclude** tale inquadramento giuridico sulla scorta di tre ordini di considerazioni: **a)** l'assenza di una prova "*univoca, chiara e convincente*" della sussistenza di una volontà della donna di essere uccisa per porre fine alle proprie sofferenze; **b)** l'assenza, in ogni caso, dei requisiti stringenti necessari ai fini della validità del consenso stesso; **c)** l'inapplicabilità, in caso di errore sul consenso, dell'art. 59, comma 4, c.p.

Quanto al primo profilo, in particolare, a parere della Corte, il solo dato probatorio rappresentato "*dalle generiche invocazioni della vittima, affinché cessasse la propria sofferenza o dall'auspicio, dalla stessa espresso in precedenza, di adozione di modelli eutanasi propri di altri paesi*" - circostanze peraltro emerse solo sulla base di quanto riferito dall'imputato - è insufficiente a provare la sussistenza di un valido consenso della vittima a morire. Ciò anche in quanto in senso contrario alla prestazione di un siffatto consenso deponiva anche l'appartenenza della moglie al credo religioso dei mormoni, contrario alle pratiche eutanasiche.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha in ogni caso escluso che l'eventuale consenso manifestato in precedenza dalla moglie fosse connotato dai requisiti di validità necessari ai fini di una rilevanza dello stesso. In particolare, ruolo centrale nella breve motivazione sul punto assume il requisito della perduranza del consenso fino al momento in cui l'agente commette il fatto, quale requisito imprescindibile ai fini della validità del consenso stesso.

In conclusione, dunque, a parere degli ermellini, "*è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, in caso di mancanza di una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui*".

Parimenti la Corte di Cassazione disattende la tesi difensiva circa l'applicabilità della fattispecie più favorevole dell'omicidio del consenziente ai sensi dell'art. 59, comma 4, c.p. sulla base dell'erronea convinzione dell'imputato di aver agito in presenza del consenso della moglie. Il ragionamento seguito dalla Corte prende le mosse dalla considerazione in base alla quale il consenso rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 579 c.p. differisce - eccezion fatta per il profilo strutturale - dal consenso previsto dall'art. 50 c.p. quale causa di giustificazione, incidendo la sua eventuale assenza solo sul piano della tipicità penale e non già su quello della sua antigiuridicità. Da ciò la Corte fa discendere la non applicabilità dell'art. 59, comma 4, c.p. che conferisce rilievo alle c.d. cause di giustificazione putativa. In ultima analisi, a parere degli ermellini, l'erronea rappresentazione del consenso della vittima deve essere ricondotta al diverso paradigma normativo dell'art. 47, comma 2, c.p. in base al quale "*l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso*". L'assenza dell'elemento specializzante del consenso, pertanto, secondo i giudici di legittimità, preclude la possibilità di applicare la fattispecie di cui all'art. 579 c.p. con la conseguenza che riacquista vigore, in virtù dell'art. 47 c.p., la fattispecie generale dell'omicidio volontario.

4. Quanto alla circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, n.1,c.p., la Corte di Cassazione - senza soluzione di continuità con le precedenti pronunce sul punto - ne esclude la configurabilità ritenendo che **non sia sufficiente ai fini del riconoscimento dell'attenuante** in parola "*la generica apprezzabilità o positiva valutabilità da un punto di vista etico o sociale dei motivi del reato*", dovendosi al contrario trattare di "*principi generalmente approvati dalla società*". Tali non possono essere considerati, a parere della Corte, i

c.d. motivi di pietà che soggiacciono alle pratiche eutanasiche, poiché non condivisi dalla generalità dei consociati. L'assenza di un consenso unanime e le discussioni tutt'ora esistenti intorno alla condivisibilità dell'eutanasia sarebbero, a parere della Corte, "*sintomatiche della mancanza di un suo attuale apprezzamento positivo pubblico*" sì che "***l'assenza di una generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale***" **preclude in radice la possibilità di qualificare i motivi pietosi come di particolare valore morale e sociale.**

5. Qualche breve riflessione conclusiva, rinviando ad altra sede per più meditati commenti.

Innanzitutto, **non convince** la motivazione spesa dalla Corte di Cassazione nell'escludere la possibilità di sussumere il caso di specie nella fattispecie privilegiata dell'omicidio del consenziente in virtù dell'**erronea rappresentazione, da parte dell'imputato, della sussistenza del consenso della vittima a morire**. Preferibile ci pare infatti l'orientamento che propende per l'**applicazione analogica dell'art. 59, comma 4, c.p.** in caso di errore sugli elementi specializzanti (nella specie, il consenso della vittima a morire che, ove effettivamente esistente, ha l'effetto di "degradare" il titolo di reato) [2]. A tale analogia non osta né, da un lato, l'art. 25, comma 2, Cost., trattandosi di analogia *in bonam partem*, né, dall'altro, l'art. 14 delle Preleggi, poiché l'art. 59, comma 4, c.p. non costituisce norma eccezionale, trattandosi al contrario di un'applicazione delle regole generali in tema di responsabilità per dolo. Pertanto, se l'imputato ha agito nell'erronea convinzione di trovarsi in presenza di una *c.d. quasi giustificante* o *c.d. quasi scriminante*, così rappresentandosi e volendo un fatto *parzialmente giustificato* dall'ordinamento giuridico - e tale circostanza risulta provata nel corso del procedimento - potrà rispondere solo per il reato meno grave, difettando il dolo del reato più grave: in questo caso il dolo dell'omicidio volontario [3].

Solo un accenno, poi, a una prospettiva di carattere processuale.

Da un punto di vista probatorio, non appare affatto peregrino interrogarsi circa la possibilità di **estendere in via analogica l'applicazione dell'articolo 530, comma 3, c.p.p.** - che impone al giudice di assolvere l'imputato in caso di dubbio in ordine alla sussistenza di una causa di giustificazione - **alle ipotesi in cui, all'esito del giudizio, vi sia un dubbio in ordine alla sussistenza di un elemento specializzante** (il consenso della vittima a morire). Se, infatti, la regola probatoria sottesa a tale norma è quella per cui - quantomeno **a fronte di una seria allegazione** da parte dell'imputato in ordine alla sussistenza di una causa di giustificazione - grava sulla pubblica accusa l'onere di provare - **al di là di ogni ragionevole dubbio** - la sua insussistenza, la medesima logica dovrebbe valere nelle ipotesi in cui l'imputato abbia introdotto un serio principio di prova in ordine all'esistenza di un elemento privilegiante, o quantomeno abbia instillato un ragionevole dubbio in ordine alla sua sussistenza. E analoghi dovrebbero esserne gli esiti: il mancato raggiungimento della prova - da valutarsi, si ribadisce, secondo il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio - dovrebbe implicare, nel primo caso, l'assoluzione dell'imputato e, nel secondo caso, l'affermazione della sussistenza dell'elemento privilegiante con conseguente condanna dell'imputato per il reato meno grave. La ragion d'essere di una tale applicazione analogica potrebbe, forse, essere ricostruita - oltretutto in termini di coerenza - laddove si consideri come l'art. 530 c.p.p. sia espressione di un principio di più ampio respiro, quello dell'*in dubio pro reo*, il quale garantisce, sul piano probatorio, il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. e a cui fa da contraltare l'"al di là di ogni ragionevole dubbio" quale canone legale di motivazione.

6. Ancor di più, **non convince** la motivazione spesa dalla Corte di Cassazione nel negare in radice la possibilità di concedere l'**attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale** di cui all'art. 62, n.1, c.p. nelle ipotesi di omicidi pietosi.

In primo luogo, infatti, alla luce del pluralismo ideologico, culturale e religioso che caratterizza la società democratica contemporanea, non appare condivisibile l'idea che possano essere elevati al rango di "motivi di particolare valore morale e sociale" solo quei motivi che trovino unanime eco nella generalità dei consociati[4]. A tale orientamento "*generalizzante*"[5], sembrerebbe infatti preferibile un orientamento che, sempre sulla scorta di parametri di natura obiettiva, ammetta la possibilità - se le circostanze del caso concreto lo consentano - di concedere l'attenuante anche laddove "*il movente esprima una concezione della vita o della società da meritare diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, obbedendo a valori non già conformi alle concezioni della generalità degli individui, ma anche solo compatibili con la Costituzione, improntata del resto ad una sostanziale indifferenza di principio, quanto al trattamento degli atteggiamenti ideologici e morali*"[6].

L'idea che i c.d. motivi di pietà possano giustificare la concessione dell'attenuante in parola, peraltro, è tutt'altro che peregrina. Già nella Relazione al Progetto definitivo di un nuovo codice penale del 1929 si legge infatti: "*se ragioni di pietà, oltre il consenso, concorrano come moventi del delitto, il sistema comporta che si applichi un'ulteriore attenuante, ossia quella comune stabilita nel n. 1 dell'art. 66 (= art. 62). Considerazione quest'ultima che vale a chiarire, come anche l'ipotesi di un omicidio non consentito dalla vittima possa, in qualche modo, venir punito meno gravemente, allorché sia ispirato da motivi di pietà [...]*"[7].

In secondo luogo, poi, l'orientamento costante espresso dai giudici di legittimità nel negare l'attenuante in parola - e ribadito nella pronuncia in commento - in base al quale solo principi generalmente approvati dalla società possono "*sminuire l'antisocialità dell'azione criminale*"[8] sembrerebbe essere altresì il frutto della **sovrapposizione tra il piano della "immoralità del fatto tipico" e quello della "possibile meritevolezza dei motivi ispiratori del fatto concreto"**[9]. Ammettere la configurabilità dell'attenuante in parola, laddove - si ribadisce - le circostanze del caso concreto lo consentano, non incide infatti sulla illiceità della condotta, che resta penalmente rilevante, ma eventualmente sul diverso piano della colpevolezza e della rimproverabilità dell'autore.

Tali considerazioni, a nostro modesto avviso, si impongono a maggior ragione nelle ipotesi in cui, come nella vicenda in esame, l'assenza degli stringenti requisiti ai fini della validità del consenso - ovvero l'orientamento sopra criticato in merito alla impossibilità di applicare l'art. 579 c.p. in caso di erronea rappresentazione della sussistenza del consenso - conduce ad escludere l'applicabilità della fattispecie privilegiata dell'omicidio del consenziente, con conseguente applicazione della disposizione generale dell'omicidio volontario. Tale conseguenza implica, infatti, l'applicazione di un **trattamento sanzionatorio che appare davvero sproporzionato** rispetto a vicende, come quella in esame, riconducibili all'omicidio *pietatis causa* e connotate da evidenti tensioni drammatiche.

E se in definitiva, a nostro avviso, "*la soluzione non può che passare da una modifica normativa che anche nei casi di consenso non valido riconosca il minor disvalore delle ipotesi di omicidio pietoso, prevedendo per esse uno specifico spazio edittale o almeno una circostanza attenuante speciale*"[10], l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale potrebbe rappresentare, *medio tempore*, un'adeguata valvola di apertura per consentire al giudice una maggiore personalizzazione della pena "*in contesti di ridotta esigibilità dell'accettazione della sofferenza e quindi del comportamento giuridicamente osservante*"[11].

[1] V. sentenza qui commentata, nella parte in cui richiama le sentenze di merito.

[2] Cfr. P. Nobili, sub art. 47 c.p., in Dolcini-Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, 4a ed., Milano, 2015, 750 e ss. In tal senso anche L. Masera, *"Delitti contro la vita"*, in *Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale*, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, 2015, Torino, Giappicchelli, p. 49. *Contra*, invece, F. Stella, *L'errore sugli elementi specializzanti della fattispecie criminosa*, RIDPP, 1964, pp. 81 e ss.

[3] Così, G. Marinucci - E. Dolcini, *Manuale di Diritto Penale*, 5a edizione, Milano, 2015, p. 77.

[4] In tal senso, *ex plurimis*, Cass., sez I, 8.4.2015 (dep. 18.5.2015), n. 20433; Cass., sez. I, 29.4.2010 (dep. 28.5.2010) n. 20312; Cass., sez. I, 7.4.1989, (dep. 22.2.1990), n. 2501.

[5] Così in merito all'aggravante dei "futili motivi", F. Basile, *"Motivi futili ad agire: ma futili per chi quando il reato e' "culturalmente" motivato?"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2014, pp. 980 e ss.

[6] Così, P. Veneziani, *Motivi e Colpevolezza*, Torino, Giappicchelli, 2000, p. 235.

[7] *Relazione al Progetto definitivo per un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, 1929, p. 374, citata da S. Seminara, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, RIDPP, 1995, p. 709.

[8] Così si legge nella motivazione della sentenza in commento, p. 11.

[9] Così, S. Seminara, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, RIDPP, 1995, p. 712.

[10] Così, L. Masera, *"Delitti contro la vita"*, in *Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale*, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, 2015, Torino, Giappicchelli, p. 55. In tal senso anche, S. Canestrari, *Principi di biodiritto penale*, 2015, Bologna, Il Mulino, pp. 97 e ss.

[11] Così P. Veneziani, *Motivi e Colpevolezza*, *op.cit.*, p. 253, nt. 39.

12928/16

28



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 12/11/2015

Sentenza n. 1044/2015

Registro generale
n. 53283/2014
53283

Composta dai Consiglieri:

Dott. ARTURO CORTESE	Presidente
Dott. ADET TONI NOVIK	Consigliere
Dott. MARGHERITA CASSANO	Consigliere
Dott. ALDO ESPOSITO	Rel. Consigliere
Dott. ALESSANDRO CENTONZE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

HOLMES WILLIAM DEAN, nato il 09/09/1947;

avverso la sentenza n. 13/2014 emessa dalla Corte di assise di appello di Torino in data 09/07/2014;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Massimo Galli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

dk udito per il ricorrente il difensore di fiducia avv. Giorgio Romagnolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/07/2014, la Corte di assise di appello di Torino riduceva ad anni 9 e mesi 4 di reclusione la pena inflitta a Holmes William Dean, con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Alessandria in data 11/11/2013, in ordine al reato di omicidio aggravato.

Il 23.11.2012, l'Holmes, statunitense stabilito con la moglie Patricia Ann, si presentava presso la Stazione dei CC di Alessandria affermando di avere ucciso il coniuge 10 giorni prima, circostanza dopo poco constatata dai militari, i quali, portatisi presso l'abitazione della coppia, rinvenivano il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione.

Sin dal primo momento l'Holmes dichiarava di aver ucciso la moglie mediante un unico colpo inferto al fianco sinistro, all'altezza del polmone, mediante un coltello da cucina, dopo che una pesante dose di sedativo (Lexotan), da lui somministrata, non aveva conseguito effetto letale.

L'imputato spiegava di aver deciso di porre fine alle sofferenze della moglie, affetta da almeno dieci anni da una grave forma di artrite reumatoide, peggiorata in modo tale da impedirle dapprima la deambulazione e, successivamente, da non consentirle neanche di stare seduta, con manifestazioni di gonfiori alle mani e ai piedi, comparsa di dolorose bolle e produzione di lesioni sanguinanti.

Dopo l'omicidio della moglie, intendeva suicidarsi, ma gli mancava il coraggio di compiere tale gesto.

Le risultanze della consulenza medico legale risultavano compatibili con la descrizione del fatto, sicché non potevano emergere dubbi in ordine alla responsabilità del predetto.

I colleghi di lavoro dell'Holmes e dei vicini di casa descrivevano un quadro familiare di una coppia normale, legata da intenso rapporto affettivo, contraddistinto da una sempre maggiore dedizione del marito alla moglie a causa del progressivo peggioramento delle condizioni di salute di lei.

La Corte di merito dava atto dello stato di piena capacità di intendere e di volere e di totale assenza di sintomi di malattie psichiatriche, come emerso dalla perizia clinica svolta con le forme dell'incidente probatorio.

In ordine all'inquadramento prospettato dalla difesa di omicidio del consenziente, la Corte di assise di appello evidenziava che la presunta esistenza del consenso della vittima si sarebbe dovuta desumere esclusivamente dalle non univoche affermazioni della vittima riportate dal marito, costituite principalmente da interpretazioni del pensiero della moglie. Dalla mancanza di reazione della vittima non poteva poi desumersi un suo consenso, tenuto conto dello stato di incoscienza causato dalla somministrazione del sedativo e della patologia, senza tener conto del suo stupore manifestato al momento dell'azione subita dal marito.

Era poi esclusa la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, cod. pen., risultando ravvisabili, oltre ai motivi altruistici di porre fine alla sofferenza, anche motivazioni

egoistiche dell'autore, non più costretto ad una lunga, probante e faticosa assistenza, per effetto del decesso del coniuge.

In ordine alla consulenza tecnica, il dr. Sartore aveva riscontrato l'assenza di sintomi di alterazioni psichiche patologiche o di disturbi di personalità ed aveva ampiamente valutato in più punti della relazione l'episodio che comportava il 28/01/2013 il ricovero presso l'Ospedale di Alessandria, riconducibile ad una psicosi N.A.S. ed inquadrato in uno stato depressivo conseguente all'uccisione della moglie ed ai propositi di suicidio. L'Holmes risultava immediatamente lucido e coerente nel rapportarsi con gli interlocutori, nel racconto del fatto e nel contegno successivo.

L'Holmes era perfettamente consapevole del disvalore dell'azione criminosa, contraria ai suoi principi morali e religiosi.

La decisione di uccidere era assunta con lucidità e preordinazione, avendo l'Holmes programmato di causare la morte col farmaco e, atteso l'effetto invano, di provocarla mediante un coltello, lasciato infilato nel corpo della donna fino a causarne il decesso.

In ordine al tema della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, la Corte di merito evidenziava che, al contrario, le stesse costituivano materiale contenuto nel fascicolo del P.M., legittimamente confluito nel fascicolo del dibattimento. Inoltre, riteneva che le stesse non aggiungevano nulla ad un quadro probatorio perfettamente delineato.

La Corte di assise di appello spiegava che nella fattispecie non emergeva un consenso esplicito, inequivoco e perdurante fino al momento del fatto, non essendo desumibile neanche dalle stesse, non univoche, dichiarazioni dell'imputato. Peraltro, la soppressione della vita costituiva un atto contrario al credo religioso (mormone) della coppia.

Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile la ricostruzione della vicenda mediante ricorso all'interpretazione analogica dell'art. 59, ultimo comma, cod. pen., l'ostacolo della persistente antiggiuridicità del fatto, potrebbe essere superato solo nel caso di circostanze del fatto tali da determinare la ragionevole convinzione dell'esistenza del consenso della vittima; in realtà, l'Holmes non presupponeva l'esistenza di un consenso del coniuge alla morte, bensì autonomamente decideva che non dovesse continuare a vivere.

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen. non poteva essere concessa, in quanto, ai fini della sua configurabilità occorre che i motivi del reato siano genericamente apprezzabili o positivamente valutabili, risultando inviolabile il bene primario della vita, sebbene risultasse impossibile sottacere le tematiche dell'eutanasia.

2. Avverso la predetta sentenza la difesa di Holmes William Dean proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in relazione ai seguenti motivi di ricorso:

2.1. Violazione di legge per la decisione della Corte di assise di appello di rigettare la richiesta di una nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato; nullità ex art. 125 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione, contraddittorietà e/o manifesta illogicità

dr

della motivazione in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Nell'illustrazione del ricorso, la difesa evidenziava che, già nella sentenza di primo grado il G.I.P. aveva affermato tale capacità e aveva ritenuto adeguata la spiegazione del perito d'ufficio dr. Sartore in ordine all'episodio psicotico di fine gennaio, che determinava il ricovero dell'imputato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alessandria per psicosi N.A.S.. Infatti, secondo tale perizia, l'Holmes non manifestava sintomi di natura psicotica nei giorni antecedenti al fatto delittuoso e l'assenza di alterazioni psicotiche, alla luce della tempistica e delle modalità della dinamica e della regolarità della condotta nei giorni antecedenti al fatto.

La difesa esponeva che, pur dando atto dell'esistenza di tale precedente episodio morboso di stato confusionale con delirio psicotico, con allucinazioni uditive, eloquio e condotta disorganizzati, il perito non svolgeva approfondimenti medico-psichiatrici e non effettuava una diagnosi specifica.

Secondo la tesi difensiva, la Corte di merito rigettava l'ulteriore doglianza prospettata nei motivi di appello in ordine al giudizio di piena capacità dell'imputato, senza esprimersi sui disturbi di personalità non classificabili; tali aspetti non risultavano oggetto di adeguata spiegazione di carattere medico-scientifico, mentre la motivazione si limitava a valutare le modalità della condotta.

In realtà sarebbe stata necessaria la verifica della capacità dell'imputato di controllare la propria azione e di resistere alle richieste della vittima di aiutarla a morire.

2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme stabilite a pena di nullità. Inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato al Mar. Marino.

La difesa segnalava che si trattava delle dichiarazioni spontanee rese al momento del suo arresto in assenza del difensore, inutilizzabili in base all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 36596/2012, in relazione alla disposizione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di soggetto da ascoltare sin dall'inizio in qualità di sottoposto alle indagini, e al comma 1, articolo citato, occorrendo interrompere le sue dichiarazioni al momento in cui emergevano indizi a suo carico.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la predetta inutilizzabilità operava anche nell'ambito del giudizio abbreviato. Le dichiarazioni, peraltro, non dovevano ritenersi spontanee, perché provocate dal Mar. Marino; dalla relazione di servizio del 23/11/2012 emergeva che l'App. Rufo contattava il Mar. Marino e gli riferiva della presenza in sala di attesa di un soggetto, che aveva dichiarato di aver ucciso la moglie.

2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme stabilite a pena di nullità. Violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la sentenza di condanna in mancanza di elementi di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità della condotta di cui all'art. 579 cod. pen..

di permanere sulla sedia a rotelle, nonché a provocarle dolori agli arti e sanguinamenti dai tessuti epiteliali.

4. Col primo motivo di ricorso, la difesa di Holmes William Dean prospettava l'esistenza di un vizio di violazione di legge, in relazione alla decisione della Corte di assise di Appello di rigettare la richiesta di una nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, senza esprimersi sui disturbi di personalità dell'imputato e nonostante l'inadeguata motivazione fornita sul punto dal perito dr. Sartore con particolare riferimento alla mancata spiegazione scientifica di un episodio psicotico acuto del 28/01/2013. Il dedotto vizio di motivazione avrebbe determinato un omesso controllo in ordine alla capacità dell'imputato di controllare la propria azione e resistere alle richieste della vittima di aiutarla a morire.

Al riguardo, già nella sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con motivazione adeguata ed immune da censure, il G.I.P. recepiva le valutazioni del perito dr. Sartore in ordine al riscontro della totale assenza di patologie psichiatriche (apprezzabile capacità di critica e di giudizio, inesistenza di turbe a carico della sfera percettiva o psichiche, eloquio ben articolato, mancanza di sintomi di natura psicotica nei giorni precedenti al fatto, comportamento normale nei giorni successivi al fatto).

In riferimento all'episodio psicotico, avvenuto durante la carcerazione, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'imputato, nella sentenza impugnata era evidenziato che la ridotta intensità del disturbo non aveva consentito una diagnosi specifica. Semmai, proprio il quadro clinico accuratamente descritto dal dr. Sartore (analisi fatta propria dalla Corte di merito) lasciava presupporre la probabilità di stati depressivi latenti insorti in conseguenza dell'efferato gesto e della successiva carcerazione, pienamente compatibili con la particolarità della vicenda e coi propositi di suicidio manifestati dall'Holmes. Sul punto va osservato che un'eventuale sindrome depressiva è inidonea a far escludere o a far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere (cfr. Cass., Sez. 5, 06/11/2008 n. 44045, Rodà, Rv. 241804; Sez. 6, 12/03/2003 n. 22765, Moranzio, Rv. 226006).

Come accuratamente segnalato dalla Corte di Assise di appello, al momento del fatto, l'imputato non versava in condizioni di infermità mentale o di alterazioni psicotiche, derivanti da condizione psicopatologica o da disturbo della personalità. Inoltre, l'organo giudicante dava conto della completezza dell'elaborato del perito, che, adoperando espressioni ampie, non limitate ai soli profili patologici, aveva affermato in relazione alla data del fatto la "mancanza di alterazioni psicotiche" o dell'Holmes, nonché, più specificamente, dell'inesistenza di "un'infermità mentale, dal punto di vista nosografico, ad una qualche condizione psicopatologica o di disturbo della personalità".

La difesa dell'imputato si limitava a censurare una presunta assenza di motivazione della perizia, mentre avrebbe dovuto confrontarsi con le valutazioni dell'organo giudicante di pieno recepimento dei risultati dell'accertamento tecnico, che trattava compiutamente l'aspetto in questione.

Ad avviso della difesa, la Corte non valutava gli elementi di prova acquisiti (sofferenza della vittima, aggravamento delle sue condizioni, consapevolezza di non poter guarire e assenza di ogni opposizione al momento dell'accoltellamento) e forniva un'interpretazione troppo letterale delle dichiarazioni, senza valutare la difficoltà di conoscenza della lingua italiana e le dichiarazioni dell'Holmes, rese nel corso dell'interrogatorio del 23/11/2012, nelle quali ricordava la richiesta della donna di essere lanciata giù dalla finestra e la decisione di rispettare il suo volere.

2.4. Violazione di legge per la necessità di sussumere la fattispecie in quella di omicidio del consenziente ex art. 59, ultimo comma, cod. pen., avendo l'imputato agito nella convinzione dell'intento della moglie di porre fine alla sua esistenza.

Secondo la prospettazione difensiva, lo stato di estrema sofferenza della moglie, la consapevolezza dello stato degenerativo irreversibile della malattia, l'aggravamento delle condizioni e la mancata resistenza del coniuge all'azione omicidiaria potrebbero aver indotto l'Holmes in errore sull'esistenza del consenso della vittima. L'assenza di reazione poteva costituire un elemento per supporre la sussistenza di tale ragionevole convinzione in capo all'imputato.

2.5. Violazione di legge e mancanza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, cod. pen., per aver agito per motivi di particolare valore sociale.

Ad avviso della difesa, l'imputato intendeva perseguire esclusivamente la finalità altruistica di porre fine alle atroci sofferenze della consorte, vittima di degenerazione cronica, di dolori fisici, di deformazione degli arti, ecc..

2.6. Il sostituto procuratore generale, in udienza pubblica, mediante requisitoria orale, concludeva per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Va premesso in fatto che la vicenda concerne la contestazione a carico di Holmes William Dean condannato dalla Corte di assise di appello alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per omicidio aggravato della moglie Holmes Patricia Ann mediante un coltello da cucina di lunghezza complessiva di cm. trentaquattro complessivi (di cui cm. venti di lama), previa somministrazione di una massiccia dose del tranquillante Lexotan (fatto commesso in data 13/11/2012). Il mancato conseguimento dell'effetto letale induceva l'Holmes ad infilare un coltello nel corpo della donna, fino a provocarne il decesso.

Dopo dieci giorni dalla data del fatto l'Holmes si presentava presso la Stazione CC di Alessandria e confessava l'omicidio; a seguito delle sue dichiarazioni i militari si recavano presso l'abitazione dell'Holmes e trovavano il corpo della moglie in avanzato stato di decomposizione.

Tale gesto era spiegato dall'imputato con l'intento di porre fine alle sofferenze della moglie, affetta da almeno dieci anni da una grave forma di artrite reumatoide, peggiorata negli ultimi anni in misura tale da costringerla dapprima a non deambulare e poi a non consentirle neanche

La Corte di merito esaminava l'iter diagnostico seguito dal perito e verificava la correttezza dei dati fattuali, sui quali si fondava la conclusione raggiunta dal perito (v. Cass., Sez. 2, 11/10/2013 n. 43923, Mosca, Rv. 257313). Esercitava, cioè, appieno il suo potere - dovere di controllo sull'elaborato redatto dal perito. Come è noto, infatti, l'"iter" diagnostico del perito si sviluppa attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè percezione dei dati storici e successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima; su questa percezione il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei, errore che viziando l'iter logico del perito rende inattendibili le loro conclusioni (cfr. Cass., Sez. 1, 18/12/1991, dep. 1992, n. 2268, De Negri, Rv. 191116).

In sostanza, non emerge nessun difetto di motivazione sul punto, avendo la Corte di assise di appello puntualmente valutato l'assoluta irrilevanza di detto fenomeno psichico in ordine alla capacità di intendere e di volere. Nel caso in esame, pertanto, non ricorre nessun presunto "disturbo di personalità" e, in ogni caso, l'episodio in questione (successivo al fatto), con motivazione immune da censure, era valutato di scarso rilievo. Inoltre, con esauriente spiegazione, i giudici di merito avevano chiarito che il raptus omicida scaturiva dall'intento di porre fine alle sofferenze fisiche e psichiche del coniuge, dovute al progressivo deterioramento delle condizioni di salute, dopo una vita matrimoniale assolutamente normale e serena, circostanza ammessa dallo stesso imputato. Ciò conferma l'inesistenza di ogni presunto nesso eziologico tra eventuali patologie e l'evento morte provocato.

Al riguardo, appare opportuno richiamare la giurisprudenza della S.C., secondo la quale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione della sussistenza di un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (in termini, Cass., Sez. 1, 25/06/2014 n. 52951, Guidi, Rv. 261339; Sez. 3, 20/11/2013, dep. 2014, n. 1161, D., Rv. 257923).

In definitiva, la Corte di assise di appello correttamente escludeva la necessità di disporre un incarico peritale, che nella fattispecie avrebbe rivestito natura esplorativa, in quanto lo stesso ricorrente non indicava neanche in termini generici la presunta patologia, incidente sull'imputabilità dell'Holmes.

4. Col secondo motivo di ricorso, era prospettata la tesi dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al Mar. Marino sotto un duplice profilo: a) la necessità di ascoltare il predetto in qualità di indagato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; b) l'esclusione della natura di dichiarazioni spontanee, trattandosi di rivelazioni provocate dal Mar. CC Marino, assunte dopo aver appreso da un appuntato della presenza dello stesso nella sala di attesa della stazione dei CC, come da relazione di servizio del 23/11/2012.

4.1. Sotto il primo dei due profili, la difesa invoca l'applicazione del principio affermato da un pregresso orientamento della Cassazione espressamente richiamato nel ricorso (v. Cass., Sez. 3, 07/06/2012 n. 36596, Osmanovic, Rv. 253574).

Questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente e più recente, che riconosce l'utilizzabilità, a fini di prova, in sede di giudizio abbreviato, delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini dalla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (in tal senso, Cass., Sez. 5, 12/06/2014 n. 44829, Fabbri, Rv. 262192; Sez. 5, 16/01/2014 n. 6346, Pagnone, Rv. 258961; Sez. 1, 04/07/2013 n. 35027, Voci, Rv. 257213).

4.2. Anche il secondo rilievo al riguardo non è meritevole di accoglimento, in quanto le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico, in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell'imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall'interessato, sicché non devono essere precedute dall'invito alla nomina del difensore e dall'avvertimento circa la facoltà di non rispondere (cfr. Cass., Sez. 4, 25/02/2011 n. 15018, Amata, Rv. 250228). Tali dichiarazioni, pur non avendo forza probatoria pari a quelle cui si applica il regime garantistico, sono pienamente valide e costituiscono indizi utilizzabili dal giudice in aggiunta ad altri elementi ritenuti adeguati al fine del giudizio, quale ulteriore fonte del libero convincimento del giudice. In ordine alla portata e alla disciplina delle c.d. dichiarazioni spontanee, nel vigente codice di procedura penale il termine interrogatorio ha un ben preciso significato tecnico e non può quindi essere facilmente intercambiabile con altri termini, anch'essi dotati di un loro specifico e diverso significato, quali sono quelli che definiscono le sommarie informazioni rese dall'indagato (art. 350, comma 1, cod. proc. pen.), le dichiarazioni spontanee (art. 350, comma 7, cod. proc. pen.) o l'esame (art. 208 cod. proc. pen.). D'altra parte, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e in sede di giudizio abbreviato.

Premessi tali principi, l'affermazione del Mar. Marino, riportata nella relazione di servizio del 23/11/2012, in base alla quale egli, appreso da un appuntato della presenza di un soggetto in sala d'attesa che aveva confessato l'omicidio della moglie, chiedeva cosa fosse accaduto all'Holmes, non poteva essere considerata un atto idoneo a qualificare l'atto come interrogatorio e da determinarne l'inutilizzabilità per l'inosservanza delle forme di legge previste per tale mezzo istruttorio.

Il militare, infatti, tramite tale domanda, si limitava a verificare le ragioni della presenza dell'Holmes presso l'ufficio. Tale atto costituisce l'ovvia premessa di qualsiasi assunzione di dichiarazioni spontanee da parte della polizia giudiziaria ^{serve} ed ~~occorre~~ a verificare se il contenuto delle dichiarazioni che il soggetto intende rendere giustifica l'intervento delle forze dell'ordine e la redazione di apposito verbale.

Pertanto, l'assimilazione delle dichiarazioni spontanee all'interrogatorio operata dal ricorrente, che lamenta la mancata osservanza delle preclusioni proprie del regime dell'interrogatorio, è ^{scorretta} ~~dunque illegittima~~, e conseguentemente il relativo motivo di ricorso è infondato.

5. Il terzo motivo di ricorso concerne la presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla possibilità di inquadrare la condotta nell'ipotesi criminosa di minore gravità dell'omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.), alla luce delle difficoltà di esposizione dei fatti da parte dell'Hoimes per l'imperfetta conoscenza della lingua italiana e dell'intento da lei manifestatogli di essere uccisa lanciata dalla finestra.

Ai riguardo, la Corte di merito con motivazione immune da censure chiariva che l'Hoimes, presente da anni in Italia, conosceva perfettamente la lingua italiana e le sue dichiarazioni non potevano attribuirsi a incomprensioni.

L'organo giudicante poi rilevava la totale mancanza della prova della dedotta manifestazione di volontà della donna di essere uccisa per porre fine alle proprie sofferenze.

Ebbene, è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, in caso di mancanza di una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui (conf. Cass., Sez. 1, 17/11/2010 n. 43954, Anselmi, Rv. 249052). Nel caso in esame, una simile prova non può essere tratta dalle generiche invocazioni della vittima, affinché cessasse la propria sofferenza o dall'auspicio, dalla stessa espresso in precedenza, di adozione di modelli eutanasi propri di altri paesi.

Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, peraltro, dalle stesse contraddittorie affermazioni dell'imputato non emerge un'incontestata e perdurante intenzione della donna di essere uccisa dal marito; circostanza peraltro, logicamente ritenuta incompatibile dalla Corte di merito, perché contraria al credo religioso (mormone) della coppia.

L'omicidio del consenziente presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto (conf. Cass., Sez. 1, 06/05/2008 n. 32851, Sapone, Rv. 241231).

Al contrario, nella fattispecie, la Corte di merito ben rilevava l'esistenza di plurimi elementi indicativi dell'assenza di consenso della vittima quali l'atteggiamento di stupore della moglie alla condotta del marito, l'impossibilità di autodeterminarsi liberamente di un soggetto sottoposto a sedativo e la persistenza dell'intento delittuoso, realizzato anche dopo aver compreso l'inefficacia dell'effetto del farmaco.

6. Col quarto motivo di ricorso la difesa affermava la tesi dell'inquadrabilità dell'omicidio del consenziente in esame nell'ipotesi di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., per aver agito l'Hoimes nell'erronea convinzione del consenso della moglie, dovuto alla consapevolezza della donna dello stato degenerativo irreversibile della malattia, dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute e della mancata resistenza all'azione omicidiaria. Il ricorrente, cioè, sostie-

ne la tesi dell'applicabilità della disposizione incriminatrice più lieve, qualora il colpevole ritenga erroneamente che la vittima abbia acconsentito ad essere uccisa.

Sul punto va richiamato l'aspetto già sopra affrontato in ordine alle caratteristiche della serietà, dell'inequivocità e dell'attualità del consenso della vittima, non agevolmente rinvenibili nella fattispecie in esame alla luce della stessa descrizione della vicenda operata dall'imputato e riportata nella sentenza impugnata.

In ogni caso, l'errore sul consenso della vittima non comporta la punibilità per il reato di omicidio del consenziente di cui all'art. 579 cod. pen. in luogo della fattispecie criminosa generale di omicidio prevista dall'art. 575 cod. pen..

La vicenda in esame, contrariamente alla tesi del ricorrente, non è inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., disposizione secondo la quale la putatività in ordine alla sussistenza di una causa di giustificazione riveste efficacia scriminante. Il consenso contemplato dall'art. 579 cod. pen., infatti, non corrisponde, se non sotto l'aspetto strutturale, al consenso previsto dall'art. 50 cod. pen., incidendo solo sulla tipicità del fatto e non sull'antigiuridicità, perché l'aggressione riguarda un bene indisponibile (la vita).

Essa va ricondotta al paradigma normativo dell'art. 47, comma secondo, cod. pen., in base al quale "l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso".

L'assenza di uno degli elementi caratterizzanti dell'omicidio del consenziente e, cioè il consenso dell'offeso, non permette di applicare la disposizione di cui all'art. 579 cod. pen.. L'errore sul consenso non esclude la punibilità per un reato diverso e, cioè, quello previsto dall'art. 575 cod. pen..

7. Col quinto motivo di ricorso, la difesa contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, cod. pen., per aver agito per motivi di particolare valore sociale, consistenti nell'intento di far cessare definitivamente le sofferenze della moglie dovute al grave male degenerativo da cui era affetta.

In proposito, la Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ravvisava la contestuale esistenza di un parallelo intento dell'Holmes di non essere più obbligato ad apprestare l'assistenza continua al coniuge.

La generica apprezzabilità o positiva valutabilità da un punto di vista etico o sociale dei motivi del reato non consente di riconoscere l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale (in tal senso, Cass., Sez. 1, 07/04/1989, dep. 1990, n. 2501, Billo, Rv. 183422).

I motivi considerati dall'art. 62, n. 1, cod. pen., devono corrispondere a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività ed intorno ai quali si realizzi un diffuso consenso (conf., v. Cass., Sez. 1, 08/04/2015 n. 20443, Nobile, Rv. 263593; Sez. 1, 29/04/2010 n. 20312, Agostini, Rv. 247459).

Si deve trattare, cioè, di principi generalmente approvati dalla società, in cui agisce chi tiene la condotta criminosa ed in quel determinato momento storico, appunto per il loro valore mo-

rile o sociale particolarmente elevato, in modo da sminuire l'antisocialità dell'azione criminale; le discussioni tuttora esistenti sulla condivisibilità dell'eutanasia sono sintomatiche della mancanza di un suo attuale apprezzamento positivo pubblico, risultando anzi larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea; non ricorre, pertanto, la generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale, condizionante la qualificazione del motivo come "di particolare valore morale e sociale" (cfr. Cass., Sez. 1, 07/04/1989, dep. 1990, n. 2501, Billo, Rv. 183422).

8. Tenuto conto dell'infondatezza dei motivi di impugnazione il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Arturo Cortese

